



COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

(Prov. di COSENZA)

UFFICIO DEL SINDACO

Largo Municipio n.1 - 87047 San Pietro in Guarano (CS) - Tel. 0984.472541

Pec: comunesanpietroinguarano@pec.it - Sito Internet: www.comune.sanpietroinguarano.cs.it

ORDINANZA DEL SINDACO

n° 6

DEL 27.05.2024

OGGETTO: ORDINANZA PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI
E DI INTERFACCIA ANNO 2024 – COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE.

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 282 del 08/07/2014 con la quale è stato approvato il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi ai sensi della Legge 21 Novembre 2000 n° 353 – art. 3 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

RILEVATO che nel periodo estivo, a causa della prevedibile siccità e delle temperature elevate, tale rischio aumenta notevolmente;

CONSIDERATO che una parte rilevante degli incendi boschivi sul territorio comunale è causata dalla mancanza di pulizia dei terreni incolti o dall'accensione impropria di fuochi;

VALUTATA la necessità di vietare l'accensione dei fuochi, non solo nelle aree boschive ma anche nelle strade e nei sentieri che l'attraversano, nelle siepi, negli argini e nei fossi ed in qualunque altro luogo che, per le sue caratteristiche, sia potenzialmente pericoloso per lo sviluppo degli incendi;

VISTA la legge 1° marzo 1975, n. 47;

VISTO la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il D.Lg. vo n. 285 del 30 aprile 1992 codice della strada;

VISTO il Decreto Legislativo 31/1998

VISTO l'art. 54 del Decreto Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTA la legge 21.11.2000, n. 353;

VISTO il D.M. 201.12.2001, concernente norme per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi;

VISTO l'O.P.C.M. 28 agosto 2007 n° 3606, con l'allegato manuale operativo ottobre 2007;

VISTO l'art. 59 de T.U.L.P.S., aggiornato al DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121;

VISTA la Legge Regionale Calabria 22.12.2017 n° 51;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - (Codice della Protezione Civile)

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 653 e 734 del Codice penale; aggiornato 2018;

VISTO il Decreto L.gs. 06 febbraio 2020 n. 4 art. 10 (modifica al Codice della Protezione Civile)

VISTA la Direttiva PCM del 10.01.2020 pubblicata in G.U. serie generale n° 56 del 05.03.2020

CONSIDERATO *che il periodo di grave pericolosità decorre dal 15 giugno al 30 settembre* è fatta salva la eventualità di estendere tale periodo in relazione all'andamento climatico. Durante la rimanente parte dell'anno, in presenza di rischio incendi legato a particolari condizioni climatiche, con apposito atto regionale sarà dichiarato lo stato di pericolosità.

ORDINA

a salvaguardia delle zone a rischio incendio sul territorio Comunale:

1. di non accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
2. di non usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;
3. di non fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
4. non abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
5. I Comandi Militari nell'esecuzione di esercitazioni, campi o tiri devono adoperare tutte le precauzioni per prevenire incendi.

Ulteriori divieti, disposizioni e prescrizioni

Su tutto il territorio comunale, durante il già menzionato periodo di grave pericolosità si applicheranno i seguenti divieti, disposizioni e prescrizioni:

1. è vietato inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell'erba secca;
2. è altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi al margine e a ridosso di tutti i tipi di strade, autostrade e lungo le fasce ferroviarie;
3. è vietato l'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali;
4. le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate;
5. è consentita l'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
6. è consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa concertazione con tutte le autorità impegnate nell'intervento;
7. è consentita fermo restando quanto stabilito dagli art. 53 e 58 delle PMPF, (*prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico*) nei castagneti da frutto la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento in luogo idoneo e abbruciamento così come per il materiale vegetale proveniente dalle potature di alberi da frutto e di ulivo, salvo quanto disposto dalla L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e nel periodo compreso tra il 1° ottobre

e 31 marzo. Il materiale raccolto in piccoli cumuli è bruciato con le opportune cautele tali da non provocare innesco incendi.

8. è fatto obbligo fino al 30 settembre a tutti proprietari di fondi ed aree ubicate nel perimetro del territorio comunale, di rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi o la propagazione del fuoco;
9. è fatto obbligo fino al 30 settembre a tutti proprietari di fondi ed aree ubicate nel perimetro del territorio comunale, al fine di scongiurare la possibilità di innesco di incendi di interfaccia (zone in cui il sistema urbano e quello rurale si incontrano e interagiscono, così da considerarsi a rischio incendio), di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali ed alle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché i rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse, provvedendo nel contempo alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;
10. è fatto obbligo ai proprietari dei terreni posti frontalmente alle strade comunali e vicinali o di aree incolte poste all'interno del centro urbano, di provvedere alla pulizia delle suddette aree, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti e da qualsiasi tipo di rifiuti anche se abbandonati da terzi, conservando i terreni costantemente puliti, al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratte, bisce, etc.

Le operazioni di cui ai punti 6, 8, 9, e 10 dovranno essere eseguite non appena se ne verifica la necessità. Fermo restante l'applicazione degli articoli 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice penale, si evidenzia che:

le violazioni di cui ai punti 1 e 2 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla legge n. 353/2000, per un importo minimo di euro 1.032,91 ad un massimo di euro 10.329,14;

le violazioni di cui al punto 9 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 29 del D.Lgvo 285/92 (Codice della Strada);

le violazioni di cui ai punti 8 e 10 saranno punite con le sanzioni amministrative da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 bis comma 1 e 1 bis del D. Lgs. 267 del 2000 come modificato dalla L. n. 3/2003.

Richiamate le Leggi di cui in premessa, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno ed il 30 settembre di ogni anno, **le Associazioni di volontariato di Protezione Civile, qualora attivate, per effettuare perlustrazioni sul territorio comunale al fine di informare quanto possibile la popolazione sulla normativa indicata nella presente Ordinanza, e segnalare alle autorità competenti eventuali principi d'incendio ai sensi dell'art. 6 della Legge 353/2000, dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) 3606 del 28 agosto 2007 art. 1 commi 5 e 9 con all'allegato manuale operativo di ottobre 2007 dal punto 4 al punto 4.8 e dal punto 5 fino al punto 5.3, dalla Legge Regionale Calabria 22 dicembre 2017 n° 51;**

Chiunque avvisti un incendio è tenuto a darne comunicazione immediata

REGIONE CALABRIA SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente)

TEL. 800.496.496;

Oppure ad una delle seguenti Amministrazioni:

CARABINIERI FORESTALI - STAZIONE DI SAN PIETRO IN G. TEL. 0984/471031;

COMANDO STAZIONE CARABINIERI SAN PIETRO IN GUARANO TEL.0984/471006;

POLIZIA LOCALE DI SAN PIETRO IN GUARANO TEL.0984/472531;

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TEL. 115;

SALA OPERATIVA CARABINIERI FORESTALI TEL. 1515;

Gli Agenti della Forza Pubblica, e del Corpo Forestale dello Stato (Oggi Arma dei Carabinieri), sono incaricati di far rispettare le norme contenute nella presente ordinanza e reprimere ogni abuso.

DISPONE

1. L'immediata esecutività del presente provvedimento;
2. Che la presente Ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, ovvero venga affissa nei luoghi pubblici su tutto il territorio comunale, a notifica personale della cittadinanza, e che copia della stessa per opportuna conoscenza ovvero per quanto di competenza in merito, venga inviata:

- Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza;
- Alla Regione Calabria Servizio Protezione Civile di Catanzaro;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza;
- All'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Cosenza;
- Al Comando Stazione Carabinieri di San Pietro in Guarano (CS);
- Al Comando dei Carabinieri Forestale - Stazione di San Pietro in Guarano (CS);
- Al Comando Polizia Provinciale di Cosenza;
- Al Comando Polizia Locale;
- Al Responsabile del Settore Tecnico;
- Al Responsabile delle Pubblicazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Calabria o il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni.

Dalla Residenza municipale 27 maggio 2024



IL SINDACO
Dott. Francesco Acri